COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

TARI

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARI

Commonio
Sommario TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI4
Art. 1. Oggetto4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti4
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti5
Art. 4. Soggetto attivo6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI6
Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI6
Art. 6. Soggetti passivi7
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti7
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento8
Art. 9. Avvio al recupero di rifiuti urbani - Uscita dal Servizio Pubblico D.lgs.
116/2020
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
And 11 Sungarfied desking webli
Art. 11. Superficie degli immobili 11 TITOLO III – TARIFFE 12
Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
Art. 24. Riduzioni tariffarie avvio al riciclo di rifiuti urbani - utenze non domestiche
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 26. Agevolazioni
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE20

Art. 28. Obbligo dichiarazione
Art. 29. Modalità attivazione servizio di gestione rifiuti urbani20
Art. 30. Risposta richieste di attivazione servizio
Art. 31. Modalità per la variazione o cessazione del servizio21
Art. 32. Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio22
Art. 33. Riscossione e Versamenti
Art. 34. Modalità di rateizzazione pagamenti ordinari23
Art. 35. Accertamenti
Art. 36. Sanzioni
Art. 37. Procedura di presentazione reclami scritti rettifica importi addebitati
25
Art. 38. Richieste scritte dell'utente
Art. 39. Servizio telefonico
Art. 40. Servizio informativo
Art. 41. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti27
Art. 42. Rimborsi
Art. 43. Interessi
Art. 44. Funzionario responsabile27
Art. 45. Trattamento dei dati personali
Art. 46. Entrata in vigore
ALLEGATO A – Classificazione Rifiuti Urbani
ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche30
ALLEGATO C Modulo Comunicazione Uscita Servizio Pubblico31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

- 1. Il presente titolo è volto a disciplinare la TARI prevista dai commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nel rispetto di quanto previsto della Delibera Arera 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
- 4. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 5. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.
- 6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 1. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono elementi di presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile adibito a civile

abitazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche la medesima presunzione di occupazione si presume avvenuta dalla data di richiesta della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di occupazione si presume dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tuttavia anche in assenza degli elementi presuntivi descritti, l'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nelle rispettive categorie C1,C3,C4,C5,C2,C6.C7 o in qualsiasi categoria D, B,), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi del Comune.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 1. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in quanto per loro natura inutilizzabili o interclusi alla presenza umana, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, purché non sia possibile identificarne un possibile e diverso utilizzo rispetto alla destinazione d'uso originaria.
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia straordinaria, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione presentata all'Ufficio Tributi ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Avvio al recupero di rifiuti urbani - Uscita dal Servizio Pubblico D.lgs. 116/2020

In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

<u>Per recupero</u> si intende ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
- 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello che sarà predisposto sul sito web del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.
- 9. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

- 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa le superfici utilizzate nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'art 2135 del Codice civile e della pesca e di quelle ad esse strettamente connesse, quali:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
- c) non si considerano, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- e) i magazzini contenenti rifiuti speciali quali materie prime, semilavorati e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata annualmente tramite apposita documentazione (MUD) una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la Tariffa sarà ridotta in percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in base al tipo di categoria di attività come da prospetto che segue. Si comunica che la mancata presentazione entro il trenta giugno dell'anno successivo, della documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti speciali non consentirà di usufruire di tale abbattimento Tariffario.

Categoria di attività	Percentuale di riduzione
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole, etc.) e distributori di carburante	30%
Tintorie e lavanderie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	15%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

- 4. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.
- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- 6. Le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, sono esclusivamente le seguenti:
 - Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D Parte IV D.lgs. 152/2006;
 - Attività di spedizione di imballaggi "terziari" o "per il trasporto".
- 7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11. Superficie degli immobili

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, tenendo conto dei criteri minimi di legge stabiliti dall'art 1 comma 340 della legge 311/2004. Nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano valide, in assenza di variazioni intervenute, le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13

- novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
- 3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla tariffa complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
- e) Per gli spettacoli viaggianti di cui all'art.2 della legge 18 marzo 1968, n.337 che occupano il suolo privato o il suolo pubblico in base ad una concessione, le superfici sono calcolate secondo i seguenti criteri:
 - 100% superficie occupata dalle attrazioni mentre alla restante superficie verranno applicate le sottoelencate percentuali:
 - 50% della superficie per i restanti 100 mt
 - 25% della superficie per gli ulteriori 100 fino a 1000 mt.
 - 10% della superficie oltre i 1000 mt
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna previsti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto). La superficie assoggettabile al tributo in misura minima è quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Tale parametro rappresenta dunque un limite minimo al quale deve attenersi il contribuente in fase di denuncia Tari e non è comunque sostitutivo dell'obbligo, primario e prevalente, di dichiarare la reale superficie calpestabile dell'immobile.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali

- al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019, dalle successive delibere di attuazione e da ultimo dalla delibera 363/2021/rif/r, dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Piano Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
- 4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 5. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. In relazione al DL n.228/2021, L.15/2022, art 3 comma 5 quinquies, il Consiglio Comunale può approvare le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e determinato dallo stesso Consiglio Comunale, oltre il trenta aprile qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione venga prorogato rispetto alla data ordinaria.
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla anagrafe comunale; le variazioni intervenute trovano applicazione a partire dal giorno stesso in cui si sono manifestate. Le somme a credito o a debito generate dalle variazioni anagrafiche successive all'emissione della bolletta per l'anno corrente, saranno richieste o compensate nelle bollette successive. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da

- due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
- 2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:
- a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo non inferiore all'anno;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo non inferiore all'anno. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione Tari.
- 3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione Tari.
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche purché non utilizzate in alcun modo per attività di deposito, ufficio o sede legale della società stessa, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in 3 (tre) unità, salvo prova contraria.
- 5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione Tari nei modi e nei termini previsti nel presente regolamento.
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano non pertinenziali se condotte/possedute da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative, iscritte a proprio nome, ai ruoli ordinari della Tassa Rifiuti. In tale circostanza per tali tipologie di immobili verrà attribuita la categoria Tari relativa alle "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. Nel caso in cui, all'interno dell'immobile, si svolga un'attività di bed and breakfast, casa vacanze, affittacamere, la relativa categoria Tari attribuibile, ai sensi della potestà regolamentare, è quella di alberghi senza ristorante. Tale equiparazione prescinde dalla forma imprenditoriale o meno dell'attività svolta e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio.
- 7. In caso in cui si svolga una attività di affitto-giardino, indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio, l'area sulla quale si concretizza tale servizio è considerata operativa e sarà soggetta alla relativa categoria Tari che meglio rappresenta la specifica attività svolta.
- 8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 9. Per gli stabilimenti balneari (categoria n. 5) la superficie soggetta a tariffa è costituita dai locali in qualsiasi specie di costruzione, dalle verande, porticati, pergolati, terrazze, cabine, aree pavimentate nonché dalla superficie ombreggiata intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati. Le riduzioni per stagionalità se dovute, sono applicate in riferimento alle condizioni riportate nel presente regolamento.

Art. 20. Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso equiparabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4. Con particolare riferimento agli esercenti le attività commerciali nell'ambito del mercato settimanale e di fiere e mercati periodici o occasionali, la tariffa è assolta con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati, contestualmente e con le medesime modalità previste per il versamento del detto canone.
- 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; Tale condizione deve essere annualmente documentata tramite la presentazione di bollette luce, gas, acqua che dimostrino un consumo particolarmente ridotto. Inoltre tale riduzione non è applicabile in caso di residenza nell'immobile per il quale si chiede l'agevolazione.
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%. Tale condizione deve risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche

per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì l'Ente a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- 4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni tariffarie avvio al riciclo di rifiuti urbani - utenze non domestiche

- 1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti urbani.
- 2. <u>Per riciclo</u> si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. Il tributo non è dovuto nella misura massima dell'intera quota variabile in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo.
- 4. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- 5. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata proporzionalmente a quanto avviato al riciclo a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 4 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 4.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
- 2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
- 4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
- 5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro 90 giorni dalla data del diritto all'agevolazione, a pena di decadenza del diritto, direttamente all'Ufficio Tributi del Comune.
- 6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
- 7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore. L'unica agevolazione cumulabile è quella prevista per il compostaggio domestico.
- 2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo dichiarazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 29. Modalità attivazione servizio di gestione rifiuti urbani

- 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU/TARES se non variate.
- 2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione, ai sensi del Titolo II art. 6, comma 6.1 allegato A alla delibera 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF, entro il termine di 90 giorni alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La comunicazione potrà essere inviata a mezzo posta, via email o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile anche presso lo sportello dell'Ufficio Tributi.
 - Il modulo da compilare deve contenere le seguenti informazioni:
- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta:
- i dati identificati dell'utente, tra cui, per le <u>utenze domestiche</u>: cognome, nome, codice fiscale; per le <u>utenze non domestiche</u>: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, Codice Ateco, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- Il recapito di posta e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- I dati identificativi dell'utenza. Indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta, per le <u>utenze domestiche</u>: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 3. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
- 4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
- 5. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Risposta richieste di attivazione servizio

- 1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
- 2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

Art. 31. Modalità per la variazione o cessazione del servizio

- 1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore e disponibile presso gli sportelli fisici.
- 2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- 4. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- 5. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- 6. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- 7. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- 8. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati); Tali adempimenti dichiarativi devono essere assolti dal soggetto iscritto ai ruoli TARI.
- 9. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Art. 32. Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

- 1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
- 2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine stabilito dal presente regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine stabilito dal presente regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 33. Riscossione e Versamenti

- 1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, rispettando, quanto previsto dal comma 688 della L. 27 Dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
- 2. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/97 (cosiddetto modello "F24") ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché tramite modello di pagamento PagoPa.
- 3. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
- 4. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
- 5. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
- 6. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi l'ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

- 7. Il versamento deve essere effettuato secondo le scadenze indicate nella delibera di Consiglio di approvazione delle tariffe. Il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
- 8. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
- 9. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
- 10. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 11. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
- 12. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
- 13. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 34. Modalità di rateizzazione pagamenti ordinari

- 1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo relativo ai versamenti:
- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
- 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, previa presentazione di idonea documentazioni che attesti l'effettivo disagio economico del contribuente.
- 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- 6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 35. Accertamenti

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a tal fine può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati comma 161 della Legge 296/2006. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.
- 5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

6. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti cosi, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 36. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per il ravvedimento dei versamenti effettuati in ritardo le disposizioni alle quali attenersi sono quelle indicate dall'art 10 bis del D.L. 124/2019.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37. Procedura di presentazione reclami scritti rettifica importi addebitati

- 1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- i dati identificativi dell'utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
- 3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 38. Richieste scritte dell'utente

- 1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
- 2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
- 3. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
- 4. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:
- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 5. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 6. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 39. Servizio telefonico

1. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti mettono a disposizione un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi sia da telefono fisso che mobile, per richiedere assistenza, richiedere informazioni segnalare disservizi.

Art. 40. Servizio informativo

- 1. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, tramite servizio telefonico o sportello fisico potrà fornire le seguenti informazioni all'utente:
- a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio strade per le zone di

interesse:

- b) elenco dei rifiuti conferibili;
- c) descrizione della modalità di conferimento;
- d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta e rifiuti conferibili;
- e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o riuso.
- f) Agevolazioni tariffarie per il compostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
- g) Indicazioni per ridurre la produzione dei rifiuti.

Art. 41. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

- 1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
- 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 42. Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi come previsti nel presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 43. Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso si applicano nella misura secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 44. Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti

a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 45. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, nonché come disciplinato dal D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, ai sensi del regolamento U.E. 2016/679.

Art. 46. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A - Classificazione Rifiuti Urbani

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88|Supplemento Ordinario n. 96 Decreto legislativo|3 aprile 2006| n. 152 - Norme in materia ambientale [TU ambientale] ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA - Testo in vigore dal 26 settembre 2020.

Allegato 4/10 - Allegato L-quater alla Parte quarta - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Allegato L-quater- Elenco de	ei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), pur	<u>nto 2).</u>	
Frazione	Descrizione	EER	
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati		
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
CARTA E CARTONE	Carta e cartone		
DI ACTICA	Imballaggi in plastica	150102	
PLASTICA	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
METALLO	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
LVETTO O	Imballaggi in vetro	150107	
VETRO	Vetro	200102	
	Imballaggi in materia tessile	150109	
TESSILE	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

Il presente allegato è stato inserito dall'art. 8, comma 7, D.lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020.

ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche.

1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)				
2	Cinematografi, teatri				
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta				
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi				
5	Stabilimenti balneari				
6	Autosaloni, esposizioni				
7	Alberghi con ristorante				
8	Alberghi senza ristorante				
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme				
10	Ospedali				
11	Agenzie, uffici				
12	Banche e istituti di credito, studi professionali				
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta				
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai				
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti				
16	Banchi di mercato beni durevoli				
17	Barbiere, estetista, parrucchiere				
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)				
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto				
20	Attività industriali con capannoni di produzione				
21	Attività artigianali di produzione beni specifici				
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie				
23	Birrerie, hamburgerie, mense				
24	Bar, caffè, pasticceria				

25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO C Modulo Comunicazione Uscita Servizio Pubblico

Il/La sotto				CF		in qualità di
					con sede	
fiscale	ın	Via		e o.iva	Luogo	
				cellula		
	iata dai <u> </u>			al conferimento al di		
rifiuti urba	nı prodottı pı	occo i local		acco datanuti/noccadui	ti di cemuito d	1
Eaglia	Danticalla		Categoria			Superficie
Foglio	Particella	Sub		Via/accesso I		
Foglio	Particella		Categoria			Superficie
Foglio	Particella		Categoria			Superficie
Foglio	Particella		Categoria			Superficie
Foglio	Particella		Categoria			Superficie

Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di

lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DI	[C]	IL	Λ.	D,	٨
וע		ш		\mathbf{L}	7

- che i rifiuti urbani prodotti so	ono conferiti al seguente s	oggetto, debitan	nente autoriz	zzato ai sensi delle
vigenti normative,		CF		
p.ivas	ede	numero	iscrizione	albo nazionale
gestori ambientali o estremi	altra autorizzazione			sulla base di
apposito accordo contrattuale	e numero	del	con	validità fino alla
data del				
 che i rifiuti urbani prodotti s che i quantitativi stimati di r base dei rifiuti conferiti negli 	ifiuti urbani prodotti che	saranno avviati		-
Codice Elenco Europeo dei R	ifiuti (EER)			
Quantitativi stimati annuali (k	(g)			
Codice Elenco Europeo dei R	ifiuti (EER)			
Quantitativi stimati annuali (k	rg)	<u></u>		
Codice Elenco Europeo dei R	ifiuti (EER)			
Quantitativi stimati annuali (k	g)			
Codice Elenco Europeo dei R	ifiuti (EER)			
Quantitativi stimati annuali (k	g)			
Codice Elenco Europeo dei R	ifiuti (EER)			
Quantitativi stimati annuali (k	g)			

- di impegnarsi a presentare ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.
- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 2 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza

del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti / Tariffa corrispettiva dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data		
		Firma e Timbro Società

Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Gandolfo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.